

STATUTO

RETE VINCENZIANA DI CASAGIOVE ETS



Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA, SEDE LEGALE E DURATA [costituita ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (Codice del Terzo Settore)] l'Associazione denominata:

"RETE VINCENZIANA DI CASAGIOVE ETS"

[di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"], con sede legale in Casagiove, via Filippo Iovara, n.107. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto. L'acronimo "ETS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione "Organizzazioni di Volontariato" del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 IDENTITA' L'Associazione è un'Organizzazione di Volontariato (ODV), autonoma, libera, apartitica e aconfessionale sotto il profilo giuridico, senza scopo di lucro, neppure indiretto. Persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza e pari opportunità, senza discriminazioni di sesso, religione, nazionalità, etnia, condizione sociale o economica. L'Associazione è ente autonomo dotato di piena autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale e non è affiliata né subordinata ad altre associazioni, enti o organismi nazionali o internazionali. L'Associazione si ispira ai valori della solidarietà cristiana e al carisma di San Vincenzo de' Paoli, fondati sull'attenzione alla persona, sulla promozione della dignità umana e sull'impegno concreto a favore dei poveri e delle persone in situazione di fragilità. Eventuali collaborazioni con altri enti del Terzo Settore, organismi religiosi, enti pubblici o privati potranno essere attivate nel rispetto dell'autonomia dell'Associazione e delle finalità statutarie.

Art.3 ORGANIZZAZIONE L'Associazione si dota di un'organizzazione interna ispirata ai principi di democraticità, partecipazione attiva degli associati, trasparenza e responsabilità. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può articolarsi in aree operative, gruppi di lavoro o sezioni territoriali prive di autonomia giuridica e patrimoniale, istituite con deliberazione del Consiglio Direttivo. I gruppi di lavoro o le sezioni operative svolgono attività nel rispetto dello Statuto e delle direttive degli organi sociali dell'Associazione. Il coordinamento dei gruppi o delle aree operative è affidato a un referente nominato dal Consiglio Direttivo tra gli Associati. Le funzioni di indirizzo, amministrazione e rappresentanza restano in ogni caso attribuite agli organi sociali dell'Associazione, come disciplinati dal presente Statuto.

Art.4 FINALITA' L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione ha per scopo: 1) - la lotta contro la povertà materiali e spirituali e il sostegno finalizzato ad arginare le cause che le determinano; 2) - la promozione umana delle persone e delle famiglie in situazione di disagio; 3) - l'incontro diretto con la persona nel suo ambiente di vita senza alcuna discriminazione, anche per il tramite di interventi di aiuto e di sostegno immediato, ove necessario. La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e il funzionamento degli organi sociali sono improntati ai principi di democraticità, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali. L'Associazione opera prevalentemente nel territorio di Casagiove e svolge la propria attività di volontariato nell'ambito del territorio in favore di persone e famiglie, italiane e non, in stato di svantaggio culturale, economico e/o sociale: persone a rischio di emarginazione/esclusione sociale, con particolare attenzione ai minori/adolescenti/giovani, anziani, diversamente abili, immigrati, donne, inoccupati/disoccupati, tossicodipendenti/alcolisti e persone colpite da nuove e vecchie dipendenze, adulti interessati da misure alternative alla pena detentiva e minori messi alla prova. Può svolgere soltanto le attività indicate nel presente articolo e quelle ad esse strettamente e direttamente connesse, al fine di raggiungere i propri scopi.

Impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto; è aperto alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato. Per raggiungere le proprie finalità l'Associazione si propone di realizzare le seguenti attività: implementare iniziative di sostegno e di aiuto indirizzate alle situazioni di bisogno materiale, morale e spirituale presenti sul territorio; organizzare servizi gratuiti di ascolto, accoglienza, sostegno psicologico, consulenza e difesa dei soggetti di cui all'oggetto sociale, per la promozione umana e sociale degli stessi; studiare e sviluppare nuove e già implementate ricerche anche in collaborazione con altri enti e associazioni, nel rispetto della natura del volontariato dettata dalla normativa di settore, al fine di monitorare le necessità sul territorio e modulare quindi gli interventi nei confronti dei soggetti di cui allo scopo sociale; collaborare e partecipare a progetti di assistenza, promossi da Enti pubblici, e Privati, nazionali e internazionali, nel rispetto della natura del volontariato, che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi Enti pubblici, nel rispetto delle finalità della medesima associazione e della normativa vigente in materia; promuovere iniziative che favoriscano il dialogo, il confronto, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa tra le sezioni e le altre associazioni presenti nel territorio; tutelare, sviluppando azioni di difesa, sensibilizzazione e conoscenza, i diritti delle categorie svantaggiate di cui all'oggetto sociale; diffondere e sostenere, in tutti i settori sociali ed in ogni istituto civile e politico, iniziative per la difesa dei diritti umani fondamentali; aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale, ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori

della solidarietà; sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi relativi alla povertà, all'emarginazione e all'isolamento sociale; coinvolgere privati e istituzioni pubbliche nell'ottica di migliorare, laddove esistenti, i servizi già attivati e/o incentivarne dei nuovi, per combattere e prevenire tali fenomeni; promuovere la creatività, il diritto al gioco e allo studio, il rispetto di ogni età e del relativo processo evolutivo specifico, attraverso attività ludiche, didattiche, sportive dilettantistiche e culturali; organizzare incontri, dibattiti, convegni, mostre, manifestazioni, scambi culturali e/o scientifici, gemellaggi culturali; informare delle problematiche inerenti gli stati di povertà e di disagio sociale, e promuovere la loro risoluzione; raccogliere e distribuire viveri di prima necessità, vestiario, e quant'altro necessita; sostenere con azioni mirate di tipo didattico, ludico, educativo, ricreativo ragazzi e giovani anche tramite la realizzazione di spettacoli, manifestazioni sportive dilettantistiche, nell'intento di facilitarne l'inclusione sociale ed incentivare un dialogo educativo con loro e fra loro; aiutare, a richiesta degli aventi causa, gli anziani, i minori e i disabili, e la famiglia di questi, oltre che a domicilio, anche quando ricoverati presso ospedali, case di cura, centri diurni e notturni, nel rispetto delle leggi e delle autorizzazioni necessarie; richiamare l'attenzione sui temi che riguardano il rapporto intra/inter-generazionale attraverso iniziative per il sostegno ai nuclei familiari mediante la promozione ed il rispetto dei diritti della famiglia, l'educazione al dialogo e alla valorizzazione della libertà e della piena realizzazione umana e sociale di ogni singolo componente; educare alla cultura del volontariato, del benessere sociale, alla cultura della legalità, all'educazione ed alla responsabilità civile, alla cittadinanza attiva e alle pari opportunità; promuovere e favorire una concreta idea di società aperta e multiculturale; sviluppare iniziative culturali, artistiche, e ricreative indirizzate agli obiettivi suddetti, nonché alla ricerca di forme di sostegno per il perseguimento degli scopi associativi; incentivare e sostenere percorsi di prevenzione del disagio giovanile e adulto ed iniziative di supporto e sostegno inerenti alle vecchie e nuove dipendenze; aiutare con alimenti soggetti e famiglie interessate da svantaggio economico, sociale e/o culturale; incentivare e rafforzare realizzazione e sviluppo di strutture di solidarietà sociale e culturale, quali sportelli/centri di ascolto, luoghi di socializzazione, sezioni di supporto di mutuo aiuto, a beneficio della collettività, con particolare attenzione alle persone svantaggiate; promuovere iniziative di solidarietà tese all'integrazione, valorizzazione, crescita, istruzione, assistenza, formazione e tutela dei soggetti disabili delle loro famiglie e/o persone in condizione di disagio; facilitare l'integrazione dei soggetti della cosiddetta fascia sociale debole, tramite attività di accoglienza, sostegno, assistenza/segretariato sociale, nonché tramite il loro stesso coinvolgimento in iniziative di promozione associativa; promuovere e supportare iniziative per una completa emancipazione femminile, e di prevenzione e difesa delle donne contro ogni forma di violenza e/o stalking; prevenire il fenomeno del disagio/disadattamento giovanile, della devianza e criminalità minorile, garantendo altresì interventi in favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria anche attraverso l'assistenza post-penitenziaria; svolgere interventi in collaborazione con l'autorità giudiziaria per adulti a cui sono concesse misure alternative alla pena detentiva. Infine l'associazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nel rispetto delle Leggi vigenti.

Art.5 ATTIVITA DIVERSE L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generali individuate nell'art 4 purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art.6 ASSOCIATI Per il perseguimento delle proprie finalità e la realizzazione delle attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri volontari. L'attività dei volontari è gratuita. Non è ammessa alcuna forma di compenso diretto o indiretto. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute solo se preventivamente autorizzate dal Presidente e corredate da idonea documentazione. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 117/2017, qualora ciò sia necessario al regolare funzionamento dell'ente o al perseguimento delle finalità statutarie. I volontari sono coloro, persone fisiche, che condividono la vita dell'associazione, versano la quota associativa annuale, partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari e prestano a titolo gratuito la propria opera di volontariato. L'adesione all'Associazione è volontaria. Per l'assunzione della qualifica di associato, è necessario presentare un'apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella quale si dichiara di accettare senza riserve le disposizioni del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare la deliberazione con le specifiche motivazioni, all'interessato. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato al richiedente, il quale potrà impugnare il provvedimento in Assemblea. Il numero degli associati e dei volontari è illimitato. Gli Associati sono tenuti a: osservare il presente Statuto, le norme interne e tutte le delibere assunte dagli organi statuari; non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni e le finalità dell'Associazione; adempiere all'obbligo di pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo. Gli Associati sono tenuti a frequentare l'Associazione, collaborare con gli organi associativi nel rispetto delle disposizioni statutarie e prestare la propria opera di volontariato a titolo gratuito. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di Associato e deve essere versata entro la data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio. La prima quota associativa deve essere versata entro 30 (trenta) giorni dalla notifica all'Associato della delibera di ammissione all'Associazione. L'Associazione garantisce a ciascun Associato uguali diritti e doveri, escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun Associato ha diritto: di partecipare alle Assemblee; di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali; di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; di partecipare alle attività promosse dall'Associazione; di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee; di recedere in qualsiasi momento. Inoltre, gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun Associato ha il dovere di: rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi

sociali; attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo; versare la quota associativa secondo l'importo stabilito.

Art.7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO Gli Associati possono essere esclusi dall'Associazione quando: si rendano inadempienti, senza giustificato motivo, al pagamento della quota associativa; adottino un comportamento gravemente scorretto e irrispettoso delle finalità e dei principi ispiratori dell'Associazione; non ottemperino in modo grave alle disposizioni del presente Statuto, di tutte le norme che governano l'Associazione e delle delibere adottate dagli organi associativi di queste ultime. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di delibera di esclusione di un Associato, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di esclusione, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art.8 VOLONTARI NON SOCI Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi anche di collaboratori che operano a titolo gratuito, e in quanto tali Volontari non aventi la qualità di Associato. Sono Volontari coloro che, per libera scelta, pur non essendo Associati, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I Volontari non occasionali vengono iscritti in un apposito registro dei Volontari non Associati. I Volontari non Associati possono ricevere solo rimborsi di spese documentate, escludendo qualsiasi rimborso forfettario, nei limiti stabiliti dalla legge e solo se preventivamente autorizzate dal Presidente dell'Associazione.

ART.9 ORGANI ASSOCIATIVI Sono Organi Associativi dell'Associazione (gli "Organi Associativi"): l'Assemblea degli Associati (l'"Assemblea"); l'Organo di Amministrazione (il "Consiglio Direttivo"); il Presidente (il "Presidente"); il Vice Presidente (il "Vice Presidente"); il Segretario (il "Segretario"); il Tesoriere (il "Tesoriere"); l'Organo di Controllo (per i casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore); l'Organo di Revisione (per i casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore). Salvo quanto diversamente stabilito per la carica di Consigliere, che può essere rinnovata senza limiti di tempo, tutte le cariche hanno la durata di quattro esercizi e possono essere rinnovate solo per un ulteriore quadriennio. Al termine del secondo quadriennio, è ammissibile una proroga per il periodo necessario alla sostituzione, che non deve superare sei mesi. Non è ammesso un doppio incarico ai vari livelli organizzativi dell'Associazione, salvo per il periodo necessario alla sostituzione che non deve superare i sei mesi. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, i componenti degli Organi Associativi non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, se preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art.10 ASSEMBLEA L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dal presente. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge o dello Statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Ciascun Associato può partecipare all'Assemblea personalmente o a mezzo di un rappresentante munito di delega scritta, che sia a sua volta Associato. Ciascun Associato non può ricevere più di tre deleghe. Ciascun Associato ha diritto di esprimere un solo voto. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli Associati. L'Assemblea ordinaria ha il compito di: eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra gli Associati; eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo; approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nonché il bilancio sociale; deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge; deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli Associati, fornendo la più ampia garanzia di contraddittorio; ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza; approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo; deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. L'Assemblea straordinaria ha il compito di: deliberare sulle modificazioni dello Statuto, nonché in merito a trasformazioni, fusione e scissioni; deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art.11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel maggior termine previsto dalla Legge, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno sociale precedente e del bilancio preventivo relativo all'anno successivo. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli Associati oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata mediante avviso trasmesso agli Associati almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea, con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica, oppure con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art.12 QUORUM DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono

valide se approvate con il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione; Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide se approvate con il voto favorevole della metà più uno degli associati, salva la deliberazione di scioglimento e devoluzione del patrimonio per la quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo e indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il Segretario verbalizzante. Il Segretario, in occasione di ogni seduta dell'Assemblea, redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. Nei casi richiesti dalla legge, le funzioni di Segretario sono assunte da un Notaio. Le delibere assembleari devono essere trascritte nel libro delle deliberazioni assembleari. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge o dello Statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art.13 CONSIGLIO DIRETTIVO L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri tra sette e ventuno, eletto dall'Assemblea e scelti fra gli Associati. I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. E' presieduto dal Presidente, in mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. Esso è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo; in tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta per una data non oltre il tredicesimo giorno dalla richiesta stessa. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei consiglieri presenti. A parità di voto, prevale quello del Presidente. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro. Di ogni riunione deve essere redatto verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i più ampi poteri per la gestione dell'associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per il raggiungimento delle finalità dell'associazione, salvo quanto per legge o Per Statuto è riservato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha i seguenti compiti: predisporre il bilancio annuale consuntivo e preventivo, nonché una relazione annuale sull'attività dell'associazione da sottoporre al voto dell'Assemblea; predisporre, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale; valutare, accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati; deliberare in merito all'esclusione degli associati per giusta causa; ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza. Nei casi ritenuti opportuni e indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza, alle medesime condizioni sopra previste per le Assemblee. Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia a uno o più membri del Consiglio Direttivo stesso o ad un Comitato costituito al suo interno, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; allo stesso modo e con gli stessi limiti può inoltre nominare un Direttore anche non associato. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.14 PRESIDENTE Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, in seno ai propri membri: ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; procede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazioni di donazioni e contributi di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; ha la facoltà di incaricare, nel rispetto della legge sul volontariato, liberi professionisti per qualificare o specializzare l'attività svolta, nonché avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; conferisce agli associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva; Nell'ambito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al Consiglio Direttivo, quest'ultimo può conferire al Presidente determinati poteri secondo quanto previsto dall'art. 13-10.

Art.15 VICE PRESIDENTE Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o di impedimento temporaneo di costui, lo sostituisce garantendo la continuità dell'attività associativa.

Art.16 SEGRETARIO Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, in seno ai propri membri, e coadiuva il Presidente e, salvo quanto possa essere previsto all'atto della nomina, ha i seguenti compiti: provvedere alla redazione, alla sottoscrizione e alla conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; tenere aggiornato, nell'apposito Libro Associati, l'elenco degli Associati che devono essere coperti da assicurazione, come previsto dalla Legge; svolgere qualsiasi altro incarico di tipo ordinario che gli fosse affidato dal Consiglio Direttivo.

Art.17 TESORIERE Il Tesoriere, è nominato dal Consiglio Direttivo, in seno ai propri membri, salvo quanto possa essere previsto

all'atto della nomina, ha i seguenti compiti: coadiuvare il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione; provvedere alla gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione; svolgere qualsiasi altro incarico gli fosse affidato dal Consiglio Direttivo.

Art.18 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE L'Assemblea ordinaria nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni poste in essere o su determinati affari. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo, che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del quadriennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Art.19 LIBRI SOCIALI L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il Libro degli Associati; b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti); e) il Libro dei Volontari non Associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione. I libri di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'Organo di Controllo. I verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.20 ENTRATE E PATRIMONIO Le entrate dell'associazione sono costituite da: le quote associative degli Associati, nonché eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare; i contributi e le donazioni da parte di soggetti privati destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio; i contributi di enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti; le donazioni e i lasciti testamentari ed eventuali loro rendite; le entrate derivanti da eventuali attività produttive e commerciali occasionali connesse e/o accessorie al perseguimento dell'oggetto associativo; i rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali nei limiti previsti dalle norme in vigore. Il Patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili che, a qualsiasi titolo divengano di proprietà dell'associazione, da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo, nonché da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo. Il patrimonio potrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile, compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore. Il patrimonio si compone di: un Fondo di Dotazione inalienabile di Euro 500,00 (cinquecento/00), rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve essere mantenuto nella sua consistenza; qualora l'Associazione richieda il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017, il patrimonio minimo sarà determinato nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente; qualora il fondo di Dotazione risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la sua riduzione. In caso di riduzione al di sotto del minimo previsto dalla legge senza che sia possibile procedere alla sua ricostituzione al minimo ammontare di legge, l'Assemblea dovrà procedere allo scioglimento dell'Associazione ovvero alla continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica; b) un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Art.21 SCRITTURE CONTABILI Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017

Art.22 ESERCIZIO SOCIALE Ogni esercizio associativo inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno economico e finanziario del successivo esercizio. I bilanci consuntivo e preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo, redatti dal Tesoriere, e quindi sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art.23 AVANZI DELLA GESTIONE – DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI Gli utili e avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi, riserve

costituiti con gli stessi, non possono essere in alcun caso distribuiti, neppure in modo indiretto, durante la vita dell'associazione. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione può impiegare gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o collegate, ad esclusione delle quote indisponibili a norma di legge.

Art.24 ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI Tutti coloro che prestano attività di volontariato, Associati e non Associati, devono essere assicurati a cura dell'Associazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi e comunque in conformità alle leggi vigenti.

Art.25 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO Il Consiglio Direttivo può decidere di sottoporre all'Assemblea straordinaria la proposta di scioglimento dell'associazione. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente o dal Vice Presidente ovvero da un decimo degli Associati che ne facciano richiesta, per i seguenti motivi: impossibilità sopravvenuta di conseguire le finalità istituzionali;- impossibilità di funzionamento per il venir meno degli associati;- qualsiasi altra causa che dovesse compromettere il raggiungimento delle finalità istituzionali. Le sopravvenienze attive dopo la liquidazione e l'estinzione dell'Ente, per qualunque causa essa avvenga, saranno devolute, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea che nomina il Liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il Liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Art.26 DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni legislative, statali e regionali vigenti in materia di associazioni e organizzazioni di volontariato.